



COMUNE DI SENORBÌ
Provincia del Sud Sardegna

copia

DECRETO SINDACALE N° 1 del 05-01-2023

OGGETTO: Revoca Assessore Comunale dott.ssa Paola Erriu.

Il Sindaco

Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione del 11 giugno 2018 relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco e all'elezione dei 12 consiglieri assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Dott. Alessandro Pireddu;

Visto l'art. 46 comma 2) del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla L. 215/2012, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

Richiamato lo Statuto Comunale, approvato delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2001 e succ. mod. ed int., che stabilisce:

- all'art. 24 comma 1) "La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6 di cui uno investito della carica di vice-Sindaco";
- all'art. 25 comma 1) "Il vice-Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni";

Vista la L.R. n. 4 del 22/02/2012 così come modificata dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015 che all'art. 1 comma 2) prevede che "Nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco";

Rilevato che, in esecuzione delle disposizioni su richiamate, in numero degli assessori di questo Comune non può essere superiore a 4;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.06.2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto della nomina della Giunta Comunale e del vice sindaco";

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 22.06.2018 "Nomina della Giunta Comunale e assegnazione deleghe", con il quale la Dott.ssa Paola Erriu veniva nominata assessore, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Personale, Istruzione, Spettacolo, Cultura e Beni Culturali;

Atteso che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "*intuitu personae*" (cfr. TAR Lombardia, Sentenza n. 453 del 4/03/2019, Tar Basilicata, Sentenza n. 303 del 16/04/2021);

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

Ravvisato in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento in oggetto;

Ritenuto:

- che gli appartenenti all'organo esecutivo dell'ente debbano manifestare partecipazione e collaborazione alla determinazione dell'indirizzo politico amministrativo dell'ente, rendendo palesi eventuali disallineamenti ma comunque in maniera costruttiva ai fini della condivisione di una visione politica che non porti ad un irrimediabile logorio del rapporto fiduciario con il Sindaco, organo competente alla nomina degli Assessori;
- che nell'atteggiamento e nel comportamento tenuto dall'Assessore Dott.ssa Paola Erriu si è rilevato un graduale allontanamento dal programma di mandato che si è concretizzato con la sistematica assenza alle sedute della Giunta e, pertanto, facendo venire meno la billazione alla determinazione dell'indirizzo politico amministrativo con l'espressione del voto ad iniziative e/o interventi riconducibili, anche alle materie delegate, ritenuti importanti per l'Amministrazione comunale;
- che tale situazione ha determinato il progressivo deterioramento del rapporto di sintonia politico-amministrativa con il Sindaco e la Giunta comunale e finanche con l'apparato amministrativo, manifestando contrarietà con le scelte politico-programmatiche e gestionali dell'Ente, influenzando negativamente il corretto ed efficace funzionamento dell'organo esecutivo e determinando irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a fondamento della nomina di Assessore comunale;

Evidenziata l'urgenza di assicurare al Sindaco la possibilità di proseguire con piena efficacia ed efficienza il programma di mandato, anche con riferimento alle deleghe dell'Assessore ed al contempo di garantire la necessaria coesione ed unità di intenti della Giunta comunale;

Valutato che tali obiettivi non sono più compatibili con la permanenza nella Giunta comunale della Dott.ssa Paola Erriu, in qualità di Assessore, stante l'irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario e di collaborazione con il Sindaco coesenziali alla nomina di Assessore;

Ritenuto che, mutata la situazione di fatto e valutato nuovamente l'interesse pubblico originario, si rende opportuno e necessari provvedere alla revoca della nomina e del conferimento delle relative delegate attribuito con proprio decreto n. 10 del 22.06.2018;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V – nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, "la revoca dell'incarico di Assessore è immune della previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune di interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale";

Considerato che la scelta della revoca si coniuga con l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l'investitura popolare e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta Comunale;

Atteso che l'atto di revoca di un Assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo, atto che rientra nella sfera di ampia discrezionalità del Sindaco, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore;

Precisato che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità dell'Assessore nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi politico e amministrativo del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non è, comunque, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, ne è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente volto a salvaguardare la prosecuzione serena ed ordinata del mandato amministrativo che tende a tutelare l'interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

Visti:

- l'art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che "Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio";
- l'art. 25, comma 2, dello Statuto comunale il quale prevede che "Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il decreto del Sindaco n. 10 del 22.06.2018 nella parte in cui la dott.ssa Paola Erriu veniva nominata Assessore, componente della Giunta Comunale, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Personale, Istruzione, Spettacolo, Cultura e Beni Culturali;

Di dare atto che la revoca della nomina alla carica di Assessore comporta, contestualmente, la revoca a tutte le deleghe conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale e conferita;

Di dare atto altresì che la revoca decorre dalla notifica del presente provvedimento;

Di dare atto inoltre che in attesa di una complessiva verifica politica ed una rivalutazione degli assetti di governo dell'ente, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi programmatici fino al termine del mandato, tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe assessorili revocate fanno capo al Sindaco;

Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato;

Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 25, co. 2, dello Statuto comunale, il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza.

Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al sig. Prefetto di Cagliari.

Avverte

che avverso il presente decreto e alla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al TAR Sardegna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone

che il presente decreto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Senorbì.

Il Sindaco
F.to Dott. Alessandro Pireddu